

Che ferme tutte le Leggi e singolarmente quelle 1532, 12 Febraro e 1664 13 Gennaro del C. X circa l'osservanza in qualunque pubblica materia del più rigoroso silenzio, resti perciò vietato a chiunque di parlare nè in alcun modo o forma render palesi le pubbliche carte, nè i Consigli della Consulta, nè li ragionamenti e le deliberazioni del Senato tanto preventivamente che posteriormente alle deliberazioni medesime e nemmeno le notizie importanti che pervenissero dalle estere Corti e precisamente di quelle risguardanti affari della Repubblica nostra. Resta parimenti proibito nel modo più risoluto e preciso ed a tenor delle leggi di estrarre copie o far estratti dei dispacci e così pure delle deliberazioni che contenessero affari di grave importanza, i quali dispacci dovranno essere gelosamente custoditi per essere prodotti alla Consulta e quindi al Senato, nè in alcun tempo letti da chississia se non che sotto il medesimo vincolo di perfetta segretezza. E come assolutamente si vuole che non escano dalla Cancelleria segreta che le sole copie necessarie a' pubblici affari, così inerendo alle leggi stesse s'incaricano li Segretarj deputati alla segreta medesima e quelli alle Corti d'invigliare alla più esatta obbedienza di questa risoluta volontà vietandosi alli Deputati alle materie segrete e ad ogni altro della Cancelleria Ducale di far copia alcuna per istanza o comando di chississia, quando non sia precisamente chiamata nelle ducali e Decreti. Dovrà la presente deliberazione esser letta unitamente alle citate leggi nelle prossime susseguenti riduzioni del Collegio e del Senato per un Segretario di questo Consiglio. E perchè abbia da conseguire in tutte le parti inviolabile obbedienza resta rimessa agl' Inquisitori di Stato a' quali dalle statutarie leggi è stata demandata particolar vigilanza nella materia con incarico di assicurarne l'esatta esecuzione coi mezzi proprii della loro autorità e col pronto castigo contro chiunque e di qualunque condizione esser si voglia loro risultasse colpevole di trasgressione.

94

Dell' articolo delle presenti che riguarda la custodia e disciplina della Cancelleria segreta sia data copia al N. U. sopra intendente alla medesima onde sotto le pene dalle leggi statuite invigili • provveda alla loro puntuale esecuzione.